The Italian Institute
of Artificial Intelligence
for Industry

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE GENERALE

Ente	**Fondazione Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria**

Cronologia	
Data	**Breve descrizione**
18 luglio 2025	**Adozione del Modello di Fondazione Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria**

INDICE

PARTE GENERALE **1**

1. IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 ..... **4**

1.1. LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001 5

1.2. LA L. 190/2012 E IL D.LGS. 231/2001 5

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE Di AI4I **9**

2.1. BREVE STORIA DELLA FONDAZIONE 9

2.2. Le principali attività 9

2.3. ORGANIZZAZIONE INTERNA DI AI4I 10

2.4. FINALITA' DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 12

2.5. METODOLOGIA SEGUITA NELLA REDAZIONE DEL MODELLO DELLA FONDAZIONE 12

2.6. DESTINATARI 13

2.7. APPROVAZIONE, MODIFICA ED ATTUAZIONE DEL MODELLO 13

2.8. ELEMENTI DI CONTROLLO 14

2.9. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 14

3. L' ORGANISMO DI VIGILANZA **15**

3.1. L'Organismo di Vigilanza 15

3.2. I requisiti 16

3.3. Durata in carica, sostituzione e revoca dei membri dell'Organismo di Vigilanza 16

3.4. Le funzioni ed i poteri dell'OdV 18

3.5. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza 20

3.6. Whistleblowing 20

3.6.1. Tutela del segnalante 21

3.7. Individuazione dell'OdV all'interno della Fondazione 21

4. CODICE DI COMPORTAMENTO **21**

5. SISTEMA DISCIPLINARE **22**

6. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DELLE PERSONE DELLA FONDAZIONE **22**

7. I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI **23**

8.1. BREVI CENNI DI DIRITTO PENALE 24

A – Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.) 24

B – Reato proprio e reato comune 25

C – Il delitto tentato (art. 56 c.p.) 25

D – Pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio (artt. 357 e 358 c.p.) 25

ALLEGATI **29**

1 Elenco dei reati 29

2 Mappatura dei processi a rischio ai sensi della L. 190/2012 e del D. Lgs. 231/2001 29

3 Codice di Comportamento 29
4 Sistema disciplinare 29
A1. Reati rilevanti ai sensi della L. 190/2012 29
A2. Presidi per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 29
A3. Protocolli per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 29

1. Il contesto normativo di riferimento: il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il "**Decreto**" o il "**D.Lgs. 231/2001**") avente ad oggetto la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova tipologia di responsabilità degli enti (All. n. 1).
Si tratta di una particolare forma di responsabilità amministrativa in sede penale, per taluni reati commessi da soggetti appartenenti ai vertici aziendali o da dipendenti. Ne consegue che alla responsabilità penale della persona fisica autrice del reato, si aggiunge quella dell'ente.
Le disposizioni del Decreto si applicano, *ex* art. 1, ai seguenti soggetti (di seguito anche l'"**Ente**" o gli "**Enti**"):

- enti forniti di personalità giuridica;
- società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.

La responsabilità dell'Ente sorge in occasione della commissione dei reati previsti espressamente dal Decreto o in leggi speciali e commessi *nel suo interesse* o *a suo vantaggio* da parte di soggetti legati a vario titolo all'Ente stesso. Al riguardo, l'art. 5 del Decreto indica quali autori del reato:

a) "*le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi*" (cosiddetti soggetti apicali);
b) "*le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*" (cosiddetti sottoposti).

Per espressa volontà del legislatore, l'Ente non risponde del reato commesso qualora i soggetti apicali o i sottoposti abbiano agito *"nell'interesse esclusivo proprio o di terzi"* (art. 5 comma 2 del Decreto).

La responsabilità dell'Ente, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, può essere esclusa anche quando, prima della commissione del fatto:

- siano predisposti ed attuati modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dal suddetto Decreto;
- sia istituito un organo di controllo, con poteri di autonoma iniziativa con il compito di vigilare sul funzionamento dei modelli di organizzazione e gestione (di seguito anche l'"**Organismo di Vigilanza**" l'"**Organismo**" o l'"**OdV**").

Nell'ipotesi di reati commessi dai vertici, la responsabilità dell'Ente è esclusa qualora quest'ultimo dimostri altresì che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli esistenti e che non vi sia stato, altresì, omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza, appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello di organizzazione e gestione.

Nel caso di reato realizzato dal sottoposto, invece, l'esclusione della responsabilità dell'Ente è subordinata altresì all'adozione di protocolli comportamentali adeguati alla natura ed al tipo di attività svolta. Tali protocolli garantiscono che le attività dell'Ente siano svolte nel rispetto della legge ed agevolano la scoperta e l'eliminazione tempestiva di situazioni a rischio.

1.1. Le sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001

A prescindere dall'eventuale responsabilità amministrativa dell'Ente, chiunque commetta uno dei reati richiamati dal Decreto e riportati all'interno dell'All. n. 2 sarà, comunque, perseguibile per la condotta illecita che ha posto in essere.

L'art. 9 individua, al comma 1, le sanzioni che possono essere comminate all'Ente. Precisamente, esse sono:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive:
  - la interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
  - il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

1.2. La l. 190/2012 e il d.lgs. 231/2001

La L. n. 190 del 6 novembre 2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* ha introdotto un sistema organico di prevenzione della corruzione ulteriore e, nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, più ampio di quello previsto dal Decreto.

Nonostante l'analogia dei due sistemi, sussistono differenze significative tra le misure previste dalla L. n. 190/2012 e quelle del Decreto.

In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, mentre il Decreto riguarda i reati commessi a vantaggio dell'Ente o che comunque siano stati commessi anche nell'interesse di questo (art. 5 del Decreto), la L. 190/2012 è volta a prevenire anche reati commessi in danno all'Ente.

Riguardo *"ai fatti di corruzione"*, il Decreto fa riferimento ai reati di corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e alla corruzione tra privati, tutte fattispecie dalle quali l'Ente deve trarre un vantaggio o avere un interesse perché possa risponderne. Ad avviso dell'A.N.AC., invece, la

L. 190/2012, fa riferimento ad *"un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo".*

Pertanto, secondo l'A.N.AC. *"in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.AC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti."*

Da ultimo, deve rilevarsi che con il D. Lgs. n. 75/2020 il legislatore ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 anche ai reati di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio, previsti rispettivamente agli artt. 314, 316 e 323[1] c.p. Tali fattispecie, in particolare, rappresentano reati propri, la cui condotta di conseguenza prevede la partecipazione diretta di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio. La modifica intervenuta rende ancor più stringente l'analogia tra i due sistemi di prevenzione.

Per quanto concerne l'ambito applicativo della L. 190/2012, nonché l'attuazione da parte dell'Ente degli obblighi anticorruzione in ottemperanza (per quanto applicabili) alla stessa, viene in aiuto il PNA 2022 emesso dall'ANAC con Delibera n. 7 del 17/01/2023 che all'art. 2.2 definisce "*le Amministrazioni e gli enti che adottano il PTPCT o le misure integrative al modello 231*".

In particolare, l'art. 2.2. della suddetta Delibera prevedere quanto segue:

- gli Enti pubblici economici, comprese l'Agenzia del demanio e l'Agenzia delle entrate – riscossione, gli Ordini professionali (se non tenuti per legge ad adottare i piani confluiti nel PIAO diversi dalla programmazione prevenzione della corruzione e trasparenza), le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, le scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative, sono tenuti ai sensi della Legge 190/2012 ad adottare il PTPCT;

- le società in controllo pubblico, anche congiunto e anche indiretto, escluse le società quotate, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di

[1] Con il D. L. n. 92 del 2024 e successivamente, con l'approvazione definitiva del d.d.l. n. 1718, del 10 luglio 2024, il legislatore ha abrogato la fattispecie di abuso d'ufficio, introducendo contestualmente, con il D. L. n. 92, all'art. 314 c.p., rubricato "Indebita destinazione di denaro o cose mobili", una nuova fattispecie criminosa di "peculato per distrazione".

personalità giuridica, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013, possono adottare misure per prevenire fenomeni di corruzione e illegalità integrative del "modello 231", ove adottato, ovvero un documento che tiene luogo del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in coerenza con le finalità della l. n. 190/2012.

Con particolare riferimento alla natura giuridica dell'Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria la **Fondazione** ha svolto una disamina per valutare l'applicabilità nei propri confronti della Legge 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013 al fine di definire a quali obblighi anticorruzione, in quanto compatibili, sia tenuta a ottemperare.

Allo stato, la Fondazione non rientra nel campo di applicazione soggettivo di cui ai commi 1) e 2) let. a) e b) dell'art. 2 – bis del D. Lgs. 33/2013. Quanto, invece, al comma 2 – bis lett. c) e, più specificamente, il terzo requisito contemplato dalla norma in questione, ossia che "*la totalità dei componenti dell'organo amministrativo* ***o*** *di indirizzo*" sia designata dalla pubblica amministrazione, è necessario avere riguardo allo Statuto e, al suo interno, al ruolo del Consiglio di Sorveglianza (unico organo di nomina pubblicistica), del Direttore e del Comitato Scientifico.

Orbene, per quanto riguarda il Consiglio di Sorveglianza, l'art. 13 dello Statuto prevede che lo stesso abbia funzioni di "indirizzo e supervisione". Non vengono identificati poteri di "amministrazione". Ed invero, l'art. 13, comma 2, lett. m stabilisce che il Consiglio di Sorveglianza **può delegare** il Direttore alla deliberazione degli "*atti ed operazioni di cui all'art. 5, comma 4, indicando limiti e condizioni*", norma, quest'ultima, che contempla una serie di attività tipicamente amministrative.

Nell'esercizio di tale potere, con apposita delibera il Consiglio di Sorveglianza ha delegato al Direttore i poteri elencati proprio nell'art. 5, comma 4 dello Statuto, tra i quali si annoverano: la stipula di contratti, operazioni bancarie, operazioni finanziarie, ecc.

Alla luce di quanto precede, si può ritenere che il potere amministrativo in seno alla Fondazione sia esercitato dal Direttore che, come già anticipato, viene nominato dal Consiglio di Sorveglianza: nessuna ingerenza, di conseguenza, da parte dalla pubblica amministrazione. Conseguentemente, è da ritenersi che il potere di amministrazione venga assolto in toto dal Direttore il quale, contrariamente al Consiglio di Sorveglianza, non è un organo di nomina pubblicistica, facendo così venir meno l'applicabilità della prima parte del requisito di cui all'articolo 2-bis , comma dell'art. 2 - bis, co. 2 let. c) del D. Lgs. 33/2013.

Quanto, invece, alla seconda parte dell'articolo appena citato ovverosia il requisito della nomina della totalità dei componenti dell'organo di indirizzo da parte della pubblica amministrazione, è doveroso segnalare che il potere di indirizzo viene riconosciuto, in seno a Fondazione AI4I, tanto al Consiglio di Sorveglianza (di nomina pubblicistica) quanto al Comitato Scientifico (nominato, invece, dal Consiglio di Sorveglianza). Tale caratteristica soggettiva della Fondazione porta a escludere che la **totalità** dei componenti di **tutti gli organi che definiscono l'indirizzo della Fondazione** siano nominati dalla pubblica amministrazione non potendo, tuttavia, prescindere dal fatto che il Consiglio di Sorveglianza,

organo che esercita il “potere decisionale” di indirizzo, sia interamente designato dalla pubblica amministrazione.

Infine, la Fondazione ha effettuato valutazioni in merito all’applicabilità dell’articolo 2 – bis, comma 3, del D. Lgs. 33/2013. Anzitutto, è da escludersi che la Fondazione eserciti, *strictu sensu*, funzioni amministrative perseguendo piuttosto un interesse collettivo perseguito non già tramite l’esercizio di un potere autoritativo, bensì attraverso la definizione di accordi, contratti, e/o convenzioni, per definizione atti bilaterali, con enti privati o enti pubblici volti a valorizzare i risultati della ricerca scientifica nel mondo dell’industria. Ciò esclude che AI4I sia un ente privato che eserciti funzioni amministrative, come richiesto dalla normativa summenzionata. A tale riguardo, la Fondazione non è destinataria di alcuna concessione amministrativa per l’erogazione di un servizio pubblico, pertanto, anche qui, è possibile affermare che AI4I non possieda il requisito richiesto dalla normativa summenzionata.

Allo stesso modo, si rileva che la Fondazione non eroga alcun servizio pubblico giacché, allo stato, è da escludersi che l’attività di ricerca scientifica sia oggetto di un contratto di pubblica fornitura stipulato da AI4I e una pubblica amministrazione senza, tuttavia, lasciare inconsiderato il fatto che in futuro la Fondazione potrebbe intrattenere tali tipologie di rapporti commerciali.

Per tutte le ragioni sinora esposte si ritiene che la Fondazione si collochi in una posizione peculiare non possedendo pienamente né i requisiti di cui all’articolo 2 - bis, co. 2 let. c) né i requisiti di cui all’art. 2 – bis, co. 3 del D. Lgs. 33/2013.,

Tuttavia, secondo le proprie caratteristiche, la Fondazione AI4I – sebbene non obbligata – sceglie di adottare misure anticorruzione, nei limiti di compatibilità con la natura, la struttura e gli obiettivi dell’ente.

Si rinvia, per il dettaglio relativo all’applicabilità delle suddette normative alla Fondazione all’Addendum n. 2 nonché all’Addendum n. 3 per il dettaglio degli obblighi anticorruzione e trasparenza applicati

La suddetta valutazione in ordine all’applicabilità degli obblighi anticorruzione di cui alla L. 190/2012, in ogni caso, terrà conto, nel tempo, degli eventuali cambiamenti statuari e organizzativi, potendo subire delle variazioni.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE Di AI4I

2.1 Breve storia della Fondazione

AI4I –" Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria" (di seguito la "**Fondazione**" o "**AI4I**") - è stata istituita dall' articolo 62-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, poi novellato dall'art.16 del decreto-legge n. 95 del 2025.

AI4I è un Istituto di ricerca scientifica istituito per sviluppare l'uso dell'intelligenza artificiale nel settore delle industrie.

Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.

La Fondazione è in una fase iniziale di *start – up* e, ad oggi, sono stati definiti l'impianto regolamentare e la struttura organizzativa e sono state avviate le prime attività.

2.2 Le principali attività

La Fondazione è stata istituita al fine di incrementare la ricerca scientifica applicata, il trasferimento tecnologico e più in generale l'innovazione del Paese nel campo dell'intelligenza artificiale e nell'ambito del comparto industriale, manifatturiero e dei servizi ad esso collegati. La Fondazione è competente sui temi dell'intelligenza artificiale e sulle relative applicazioni industriali nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca applicata e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale.

A questo scopo, la Fondazione:

- facilita ed accelera lo sviluppo, nel sistema di ricerca nazionale, delle capacità scientifiche e tecnologiche adeguate a favorire la transizione del sistema industriale nazionale verso assetti tecnologicamente all'avanguardia;
- sviluppa metodi e competenze innovativi, per agevolare l'introduzione di pratiche di eccellenza e meccanismi positivi di competizione nell'ambito della ricerca nazionale;
- promuove e sviluppa l'eccellenza scientifica e tecnologica sia direttamente, mediante unità di ricerca e sviluppo, sia indirettamente, mediante collaborazioni con laboratori e gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
- porta avanti programmi di formazione avanzata come parte di più vasti programmi e progetti multidisciplinari;
- incoraggia una cultura basata sulla condivisione e la valorizzazione dei risultati ottenuti da utilizzare

a fini di miglioramento dell'industria e della società, sia al proprio interno sia a livello dell'intero sistema di ricerca nazionale;

- crea conoscenza tecnologica, relativa a componentistica, metodica, processi e tecniche da utilizzare per la realizzazione di prodotti e servizi e loro collegamenti, in settori strategici per la competitività del sistema industriale nazionale;
- attira e riunisce ricercatori che lavorano in diversi istituti di ricerca e genera collegamenti con centri d'eccellenza specializzati;
- promuove l'interazione tra aree di ricerca fondamentale e applicata, incoraggiandone lo sviluppo sperimentale;
- diffonde meccanismi trasparenti di selezione di ricercatori e progetti, basati sul merito, in accordo con criteri diffusi e affermati in tutto il mondo.

2.3 Organizzazione interna di AI4I

AI4I si è dotata di un sistema organizzativo e di *governance* ispirato ai modelli di funzionamento delle principali istituzioni scientifiche attive a livello internazionale.

Il modello di *governance* è stato infatti individuato e strutturato tramite confronto con centri di ricerca internazionali di eccellenza con il preciso scopo di dare vita ad un modello operativo in grado di agevolare lo svolgimento dell'attività scientifica ottimizzando il rendimento delle risorse impiegate e dei finanziamenti a disposizione.

Il modello di governance di AI4I si fonda sui seguenti principi base:

- l'autonomia della ricerca;
- una definizione chiara e puntuale delle responsabilità;
- la flessibilità operativa;
- la valutazione costante dei risultati ottenuti attraverso organi di controllo indipendenti.

Il buon funzionamento della Fondazione è assicurato da un sistema amministrativo snello - in rapporto alle dimensioni e alla complessità dell'organizzazione - che cura sia gli aspetti gestionali sia i rapporti con il mondo scientifico.

Inoltre, stante la fase di start -up in cui si trova oggi AI4I, al fine di ulteriormente garantire il buon funzionamento, in attuazione di una previsione statutaria, ha stipulato con la Fondazione IIT (nel seguito, "**Fondazione IIT**" o "**IIT**" una convenzione (nel seguito, la "**Convenzione**") al fine di poter ricorrere, all'occorrenza, alle risorse umane, alla struttura organizzativa/operativa e agli strumenti di IIT.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, sono organi della Fondazione (di seguito gli "**Organi**"):

- il Presidente;
- il Consiglio di Sorveglianza;
- il Direttore;

- il Comitato scientifico;
- il Collegio dei Revisori.

Con riguardo alla peculiare attività svolta da AI4I appare opportuno distinguere, tra gli organi sopra richiamati, quale debba intendersi "organo amministrativo" e quale, invece, "organo di indirizzo e supervisione".

Il Consiglio di Sorveglianza della Fondazione, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, è composto da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il suddetto Organo, secondo quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto, ha funzioni di **indirizzo e supervisione**, e, in particolar modo, ha il compito di nominare il Direttore al quale, ai sensi del comma 2, let. m) dell'art. art 13 dello Statuto, **può delegare** gli atti e le operazioni di gestione e amministrazione ordinaria della Fondazione di cui **all'art. 5, co. 4** del medesimo Statuto.

Il Direttore, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, è nominato dal Consiglio di Sorveglianza, ed è responsabile dell'attuazione del piano strategico pluriennale e del piano programmatico triennale approvati dal Consiglio di Sorveglianza, **esercita i poteri di amministrazione della Fondazione**, ed esercita i poteri di cui alle **deleghe previste dall'art. 5, co. 4** dello Statuto.

Il Comitato Scientifico, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, è composto da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio di Sorveglianza, e ha il compito, secondo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto, di contribuire alla definizione degli indirizzi relativi al progetto scientifico e di trasferimento tecnologico della Fondazione, attraverso l'esercizio di funzioni tecnico – scientifiche, meramente consultive, esprimendo pareri non vincolanti sottoposti al Consiglio di Sorveglianza e ai Membri Fondatori della Fondazione. Il Comitato scientifico, infatti, può proporre linee in indirizzo strategico e/o operativo e può esprimere pareri non vincolanti, in relazione a: (i) protocolli delle attività scientifiche di ricerca; (ii) la correlazione tra attività scientifiche di ricerca e il piano programmatico dell'attività scientifica; (iii) il piano strategico pluriennale e la relazione biennale concernente i risultati dell'attività svolta dalla Fondazione; (iv) la valutazione e la definizione dei programmi formativi relativi all'ambito di attività della Fondazione. Il Comitato, inoltre, redige un rapporto sull'attività svolta dalla Fondazione che prende in considerazione anche l'impatto che la suddetta attività ha avuto sul sistema nazionale di ricerca.

Il Collegio dei Revisori, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, svolge il controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione.

Alla luce di quanto sopra, si evince che il potere di amministrazione e direzione della Fondazione è esercitato dall'Organo monocratico coincidente con il Direttore secondo le funzioni attribuite dallo Statuto e in forza delle specifiche deleghe conferite dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi della previsione di cui all'articolo 13, comma 2, lett. m) dello Statuto della Fondazione.

Sono invece da ritenersi organi di indirizzo il Presidente, il Consiglio di Sorveglianza ed il Comitato Scientifico. Il Consiglio di Sorveglianza, in particolare, esercita funzioni di indirizzo e supervisione e dunque non gli sono riconosciuti poteri di natura gestoria nell'assolvimento delle attività che gli sono proprie.

L'organizzazione della Fondazione, i ruoli e l'attività di pertinenza degli Organi e delle Strutture operative sono descritti all'interno del "Regolamento di funzionamento generale", al quale si rimanda integralmente.

2.4 Finalità del modello di organizzazione e gestione

La scelta del Consiglio di Sorveglianza di AI4I di dotare la Fondazione di un Modello di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto (di seguito il "**Modello**") ha la finalità di promuovere e valorizzare una cultura etica all'interno della Fondazione. Tale scelta si traduce in interventi ed iniziative volte a sensibilizzare tutti coloro i quali collaborano con la Fondazione, alla trasparente e corretta gestione dell'attività ed al rispetto delle norme giuridiche vigenti.

Il Modello è progressivamente aggiornato al fine di renderlo idoneo a prevenire la commissione delle categorie di reato via via introdotte nel corso delle varie evoluzioni normative.

Il Modello di AI4I è stato adottato con apposita delibera del Consiglio di Sorveglianza.

Il Modello approvato si compone, oltre alla presente "Parte Generale", di una "Parte Speciale", di tutti gli allegati allo stesso e dell'Addendum contenente gli strumenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ai sensi della L.190/2012.

Il Consiglio di Sorveglianza intende, attraverso l'adozione del Modello:

- rendere noto a tutti coloro che a diverso titolo collaborano con AI4I, che la Fondazione condanna nella maniera più assoluta condotte contrarie a leggi, regolamenti, o comportamenti che violino la regolamentazione interna (*policy*, protocolli e Codice di Comportamento ai fini del D.Lgs. 231/2001) e più genericamente i principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui AI4I si ispira;
- assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione di illeciti, nell'ambito dell'attività svolta da AI4I mediante: *i)* il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio; *ii)* la formazione dei collaboratori alla corretta realizzazione dei loro compiti;
- diffondere e promuovere una cultura della trasparenza e della legalità all'interno della Fondazione.

2.5 Metodologia seguita nella redazione del modello della fondazione

L'attività svolta ai fini della redazione del Modello si è articolata in diverse fasi.

La prima fase di *Risk Assessment* è dettagliatamente indicata nella Parte Speciale del presente

Modello.

A conclusione di tale fase, è stato definito il Modello *ex* D. Lgs. 231/2001 della Fondazione, predisposto in tutte le sue componenti secondo le disposizioni del Decreto e le indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte da Confindustria.

Il Modello è periodicamente aggiornato in funzione delle evoluzioni normative ed organizzative con la metodologia descritta nelle fasi precedenti.

Il Modello è integrato da un *Addendum* specifico con le prescrizioni stabilite dai principali Principi e Linee Guida internazionali anticorruzione, dalle Linee Guida A.N.AC., dagli aggiornamenti succedutisi nel tempo al PNA e dalla L. n. 190/2012, anche in relazione al tipo di attività svolta dalla Fondazione. Da ultimo, il Modello è adeguato alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 24/2023 che, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, ha introdotto una disciplina unitaria per la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

2.6 Destinatari

Il Modello è indirizzato a tutti coloro che collaborano con la Fondazione, in particolare a:

- i componenti degli Organi, Comitati, Commissioni o similari istituiti dalla Fondazione;
- tutto il personale dirigente e non dirigente che opera in nome e per conto della Fondazione;
- i collaboratori.

AI4I esige, altresì, il rispetto del Modello da parte di tutte le persone che collaborano, a vario titolo, con la Fondazione per lo svolgimento delle attività statutarie, nonché tutti i soggetti terzi che la rappresentano senza vincoli di dipendenza (es. consulenti, fornitori), anche mediante la possibile previsione di clausole contrattuali che obblighino collaboratori esterni, consulenti e fornitori al rispetto dei principi contenuti nel Codice di Comportamento, per la cui inosservanza è prevista per AI4I la possibilità di recedere dal contratto o di risolverlo.

2.7 Approvazione, modifica ed attuazione del Modello

Il Modello, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1, lett. a), del Decreto, costituisce atto di emanazione dell'organo dirigente.

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Sorveglianza effettua le eventuali modifiche ed integrazioni rese necessarie per garantire la continua rispondenza del Modello alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali modifiche strutturali e/o organizzative della Fondazione.

Ai sensi dell'art.13 dello Statuto, il Consiglio di Sorveglianza è responsabile dell'adozione e

dell'attuazione del Modello.

La vigilanza sull'adeguatezza e attuazione del Modello deliberato dal Consiglio di Sorveglianza è garantita dall'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza riporta continuativamente l'esito del proprio operato al Consiglio stesso.

2.8 Elementi di controllo

Controlli generali

Il sistema dei controlli perfezionato dalla Fondazione è stato realizzato applicando i principi di controllo, di seguito definiti, alle singole attività sensibili.

- **Regolamentazione**: esistenza di disposizioni interne idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- **Tracciabilità:** i) ogni operazione relativa all'attività sensibile è, ove possibile, adeguatamente documentata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile è verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali.

- **Segregazione dei compiti**: separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

- **Procure e deleghe**: i poteri autorizzativi e di firma assegnati sono: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Sorveglianza ha approvato un sistema di deleghe e di ripartizione delle responsabilità, attribuendo poteri e doveri in relazione alle competenze professionali da ciascuno possedute.

Strumenti di controllo specifici

A fronte dei processi a rischio sono stati individuati, a presidio degli stessi, regole di comportamento generali e attività di controllo esistenti che rappresentano strumenti di controllo ai fini del Modello e ne costituiscono parte integrante (Modello – Parte Speciale).

2.9 Gestione delle risorse finanziarie

L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto dispone che i modelli prevedano "*modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*". La disposizione trova la sua *ratio* nella constatazione che la maggior parte dei reati contemplati dal Decreto possono essere realizzati anche tramite le risorse finanziarie dell'ente (es.: costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di atti di corruzione).

Per impedire tali condotte, AI4I ha adottato meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, impediscano la gestione impropria delle risorse finanziarie della Fondazione.

Si fa presente che i flussi finanziari della Fondazione vengono generati dalle attività, di seguito elencate, oggetto di regolamentazione e controllo:

1. **Partecipazione a bandi pubblici per progetti competitivi di ricerca.**
2. **Accordi di ricerca finanziati da fondi pubblici.**
3. **Attività di approvvigionamento di beni e servizi.**
4. **Assunzione di personale.**
5. **Predisposizione del Bilancio**: l'attività di predisposizione del bilancio è un'attività propria del Consiglio di Sorveglianza.
6. **Poteri di firma e di spesa: il potere di firma è riconosciuto dal Consiglio di Sorveglianza al Direttore e all'Head of Administration.**

3. L' Organismo di Vigilanza

3.1. L'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire alla Fondazione l'esimente dalla responsabilità amministrativa in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto, è necessaria l'individuazione e la costituzione, all'interno della propria struttura, di un Organismo di Vigilanza (nel seguito, anche "**Organismo**" o "**OdV**") fornito dell'autorità e dei poteri necessari per vigilare, in assoluta autonomia, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne il relativo aggiornamento, proponendone le relative modificazioni al Consiglio di Sorveglianza.

La Fondazione, conseguentemente, ha proceduto alle attività di verifica e di selezione necessarie all'individuazione dei soggetti più idonei a far parte dell'OdV, in quanto in possesso delle caratteristiche e dei requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 231/01, dalle Linee Guida emanate da Confindustria , dalla migliore dottrina e dagli orientamenti giurisprudenziali.

In particolare, i criteri di scelta seguiti nell'individuazione dei componenti dell'OdV hanno tenuto in considerazione l'idoneità di tale organo ad assicurare l'effettività dei controlli in relazione alle peculiarità della Fondazione.

In ragione di ciò, il Consiglio di Sorveglianza può, in sede di nomina dell'Organismo di Vigilanza, assumere alternativamente una delle seguenti decisioni:

1. **nominare un OdV monocratico**, costituito da un soggetto esterno alla realtà aziendale e scelto tra professionisti di comprovata esperienza in materia di D. Lgs. n. 231/01 e legale e dotato dei requisiti di indipendenza e professionalità, in grado di poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti; oppure

2. **costituire un organismo collegiale**.

In tale ultimo caso, i componenti dell'OdV verranno identificati nel numero stabilito dal Consiglio di Sorveglianza all'atto della nomina e dovranno essere individuati tra soggetti che garantiscano il possesso dei requisiti nel seguito precisati.

Nel caso di Organismo di Vigilanza di tipo collegiale almeno un componente deve essere identificato all'esterno della Fondazione e scelto tra professionisti di comprovata esperienza in materia di D. Lgs. n. 231/01 e legale e dotato dei requisiti di indipendenza e professionalità.

3.2. I requisiti

Impregiudicato quanto precede, l'OdV, in linea con le disposizioni del Decreto e, precisamente, da quanto si evince dalla lettura del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del Decreto, dalle indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, dalle informazioni riportate nelle Linee Guida, nonché dalla giurisprudenza che si è espressa in materia, possiede le seguenti caratteristiche precipue:

- **autonomia e indipendenza**: deve essere sprovvisto di compiti operativi ed avere solo rapporti di staff con il Consiglio di Sorveglianza e il Direttore;
- **professionalità**: i componenti dell'OdV devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti alla Fondazione;
- **continuità di azione:** per garantire l'efficace attuazione del Modello, è necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente all'attività di vigilanza.

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie legali e nelle procedure di controllo ed in possesso di requisiti di onorabilità.

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni purché privi di compiti operativi. I componenti dell'Organismo non dovranno essere legati alla Fondazione da interessi economici rilevanti o da qualsiasi situazione che possa generare in concreto conflitto di interesse.

L'Organismo deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività.

3.3. Durata in carica, sostituzione e revoca dei membri dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'Organismo sono nominati dal Consiglio di Sorveglianza e durano in carica per il periodo stabilito nella relativa determina di nomina. Essi sono rieleggibili.

Il Consiglio di Sorveglianza è libero di revocare l'incarico conferito ai membri dell'OdV in qualsiasi momento, purché sussista una giusta causa di revoca. Costituisce una giusta causa di revoca:

- la sottoposizione del componente a procedure di interdizione, inabilitazione o fallimento;
- l'imputazione in procedimenti penali con contestazione di reati che prevedano una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità dell'azione previsti per la nomina;
- la sussistenza di una delle ipotesi di ineleggibilità;
- il grave inadempimento, da parte dei membri dell'OdV, ai doveri loro imposti dalla legge o dal Modello;
- una sentenza di condanna della Fondazione ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Nel caso in cui vi siano componenti dell'OdV che hanno un rapporto di lavoro con l'Ente, costituisce giusta causa di revoca la cessazione del rapporto contrattuale con quest'ultimo.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Sorveglianza, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza, o di uno dei suoi membri, e la nomina di un Organismo di Vigilanza ad interim, o la nomina di un nuovo membro.

Impregiudicato quanto precede, ciascun membro dell'OdV ha facoltà di comunicare al Consiglio di Sorveglianza la propria volontà di rinunciare all'incarico, tramite una comunicazione contenente le ragioni della rinuncia all'incarico.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Sorveglianza provvederà, senza indugio, alla sua sostituzione, con apposita delibera. Il componente dell'OdV uscente sarà, comunque, tenuto ad esercitare tutte le funzioni previste dalla legge o dal Modello fino all'ingresso del soggetto che verrà nominato dal Consiglio di Sorveglianza in sua sostituzione. I componenti dell'Organismo di Vigilanza nominati in sostituzione durano in carica il

tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

Il Consiglio di Sorveglianza si pronuncia, su proposta dell'OdV, in merito alle risorse finanziarie che, di volta in volta, l'Organismo di Vigilanza ritenga necessarie per svolgere correttamente ed efficacemente le proprie funzioni.

L'eventuale remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza (ivi incluso il Presidente, il Vicepresidente, i membri delegati o quelli investiti di particolari cariche) è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Sorveglianza. Ai componenti dell'OdV spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

L'Organismo di Vigilanza adotta un proprio regolamento interno, che prevede: la pianificazione delle attività e dei controlli, le modalità di convocazione delle riunioni, le modalità di votazione, le modalità di nomina del Presidente e, eventualmente, del Vicepresidente, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi da e verso l'OdV.

3.4. Le funzioni ed i poteri dell'OdV

L'Organismo è chiamato a svolgere le seguenti attività:

a) promuovere la conoscenza e la comprensione del Modello nella Fondazione;
b) vigilare sull'osservanza del Modello nella Fondazione;
c) raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica sull'osservanza del Modello;
d) vigilare sulla efficacia nel tempo del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto di AI4I;
e) promuovere l'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni organizzative e/o legislative;
f) segnalare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello ritenuta significativa, di cui sia venuto a conoscenza tramite informativa da parte dei dipendenti o che abbia accertato l'Organismo stesso. Le segnalazioni anonime saranno valutate discrezionalmente dall'Organismo, tenuto conto della gravità della violazione denunciata e delle indicazioni ivi contenute. Le informative saranno prese in considerazione solo se fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, nonché rilevanti ai sensi del Decreto;
g) comunicare e relazionare su base continuativa al Consiglio di Sorveglianza e al Collegio dei Revisori in ordine alle attività svolte, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello ed al loro stato di realizzazione. Trasmettere, con periodicità semestrale, al Consiglio di Sorveglianza e al Collegio dei Revisori una relazione scritta contenente i seguenti elementi:
   - l'attività complessivamente svolta nel corso dell'anno, anche in relazione al programma a suo tempo elaborato;
   - i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione;

h) esprimere valutazioni circa l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive o di recesso nei contratti con consulenti, collaboratori e terzi che intrattengono rapporti con la Fondazione, nell'ambito delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato Decreto;
i) promuovere la conoscenza dei principi contenuti nel Modello e la loro traduzione in comportamenti coerenti da parte dei diversi destinatari individuando gli interventi formativi e di comunicazione più opportuni nell'ambito dei relativi piani annuali;
j) verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello ed effettuare una ricognizione delle attività della Fondazione con l'obiettivo di individuare le aree a rischio di reato e proporne l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne evidenzi la necessità;
k) istituire specifici canali informativi "dedicati" diretti a facilitare il flusso di informazioni verso l'Organismo;
l) segnalare al Consiglio di Sorveglianza, sulla base dell'attività svolta, l'eventuale elaborazione di protocolli, procedure operative e di controllo che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività, al fine di implementare il Modello.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

a) emanare disposizioni interne intese a regolare l'attività dell'Organismo. Tali disposizioni, che dovranno essere adeguatamente motivate (es. disposizioni dettate da situazioni di urgenza od opportunità), saranno emanate in autonomia dall'Organismo, ma non dovranno essere in contrasto con le regole adottate dalla Fondazione per il proprio funzionamento;
b) accedere ad ogni documento della Fondazione rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del Decreto;
c) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di propria competenza;
d) richiedere che qualunque dipendente, dirigente e/o collaboratore della Fondazione fornisca tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie idonee ad individuare aspetti connessi alle varie attività rilevanti ai sensi del Modello, nonché per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative della Fondazione;
e) verificare che le strutture preposte abbiano applicato i provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi.

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti all'Organismo, quest'ultimo può decidere di delegare uno o più specifici adempimenti ai singoli membri dell'Organismo stesso, ovvero potrà avvalersi di una struttura della Fondazione all'uopo incaricata.

L'Organismo dovrà riunirsi non meno di quattro volte l'anno: per ogni riunione dovrà essere redatto apposito verbale.

Inoltre, l'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Sorveglianza e potrà, a

sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

3.5. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo provvederà a redigere con periodicità semestrale una relazione scritta dell'attività svolta, inviandola al Consiglio di Sorveglianza e al Collegio dei Revisori.

L'Organismo è destinatario delle segnalazioni relative ad eventuali violazioni del presente Modello. A tal fine, sono stati creati specifici canali informativi, diretti a costituire un flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo.

Tutti i dipendenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Fondazione sono tenuti ad informare tempestivamente l'OdV in ordine ad eventuali violazioni del Modello e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto.

In particolare, devono essere tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni principalmente concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati contemplati dal Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- comunicazioni relative alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti);
- ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure;
- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione alle procedure operative rilevanti ai fini del Decreto.

3.6. Whistleblowing

I Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti e, altresì, i Soggetti Terzi[2] possono segnalare condotte illecite idonee a integrare i "reati presupposto" rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nonché violazioni del presente Modello nel rispetto della "*Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing"* adottata dalla Fondazione, a cui si rinvia integralmente, della quale viene data pubblicità anche sul sito

[2] Possono effettuare segnalazioni *whistleblowing* solo i Soggetti Terzi definiti all'interno della *Procedura per la gestione delle segnalazioni in conformità al D.lgs. n. 24/2023.*

istituzionale della Fondazione.
Per effettuare la segnalazione, i Destinatari potranno rifarsi ai canali interni indicati "*Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing".*

3.6.1. Tutela del segnalante

Il sistema di protezione delle segnalazioni è considerato strumento fondamentale per l'applicazione efficace del sistema di prevenzione dei rischi di reato.

A tale riguardo, si fa espresso rinvio a quanto previsto della "*Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing"* per le tutele a beneficio del segnalante.

In ogni caso, trovano applicazione tutte le tutele previste a favore del segnalante dagli artt. 16,17,19 e 22 D. Lgs. 24/2023.

Inoltre, chi segnala una violazione del Decreto o del Modello o del Codice di Comportamento anche se non costituente reato, non deve trovarsi in alcun modo in posizione di svantaggio per questa azione, indipendentemente dal fatto che la sua segnalazione sia poi risultata fondata o meno.

Chi, nella sua qualità di segnalante, ritenga di aver subito atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata dovrà segnalare l'abuso tramite i canali indicati nella *Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing.*

La violazione delle prescrizioni del presente paragrafo comporta, a seconda dei casi, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e/o l'applicazione delle altre misure previste al paragrafo 8 della Parte Generale del Modello.

In ogni caso, ferma l'applicazione, da parte dell'autorità competente, delle sanzioni di cui all'art. 21, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 24/2023, chi effettua con dolo o colpa grave una segnalazione che risulti essere infondata e porti ad una condanna penale, anche con sentenza di primo grado, per il reato di diffamazione o calunnia, oppure ad una condanna civile, anche con sentenza di primo grado, per lo stesso titolo, non avrà diritto alle tutele offerte dal sistema qui descritto e sarà soggetto, a seconda dei casi, alle sanzioni disciplinari e/o alle altre misure previste al paragrafo 8 della Parte Generale del Modello.

3.7. Individuazione dell'OdV all'interno della Fondazione

Il Consiglio di Sorveglianza ha individuato e nominato l'OdV della Fondazione, nella sua composizione attuale in forma collegiale, con apposita delibera.

4. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, nonché alla L. 190/2012, costituisce elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi trovano la loro collocazione naturale nel Codice di Comportamento (All. n. 3).

Il Codice di Comportamento, infatti, mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti a cui possono essere collegate sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

Un punto qualificante del Modello è costituito dalla previsione di un adeguato Sistema disciplinare (All. n. 4) che sanzioni il mancato rispetto e la violazione delle norme del Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi.

Tali violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale, anche nei casi in cui il comportamento non costituisca reato.

Con riguardo ai rapporti con consulenti, collaboratori e terzi, la Fondazione potrà adottare uno *standard* contrattuale secondo cui qualsiasi comportamento in contrasto con il Codice di Comportamento posto in essere dai soggetti sopra indicati, potrà determinare l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni alla Fondazione.

6. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DELLE PERSONE DELLA FONDAZIONE

AI4I, in conformità a quanto previsto dal Decreto, definisce uno specifico piano di comunicazione e formazione finalizzato a diffondere ed illustrare il Modello a tutte le persone della Fondazione.

In particolare, per quanto concerne la **comunicazione**, è previsto che verrà trasmessa a tutti i dipendenti e collaboratori una e-mail avente ad oggetto l'informativa sull'avvenuta adozione del Modello, invitando i destinatari al rispetto del sistema di controllo previsto dal Modello stesso.

Per quanto invece concerne la **formazione**, essa verrà realizzata tramite incontri periodici con tutti i dipendenti e collaboratori al fine di illustrare il Modello o attraverso l'utilizzo di strumenti di *e-learning*.

In particolare, verranno affrontati i seguenti temi:

1. D.Lgs. 231/2001;
2. Conseguenze per la Fondazione nel caso dell'eventuale commissione di reati da parte di soggetti che per essa operino;
3. Codice di Comportamento;
4. Caratteristiche essenziali dei reati previsti dal Decreto;

5. Funzione e contenuti del Modello adottato dalla Fondazione;
6. Protocolli e policy;
7. Sistema sanzionatorio;
8. Organismo di Vigilanza;
9. L'integrazione del Modello della Fondazione con la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza;
10. Le misure integrative adottate per contrastare il fenomeno della corruzione.

7. I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Sono stati analizzati alcuni precedenti giurisprudenziali i quali, insieme alle indicazioni delle associazioni di categoria, hanno costituito le linee guida nella redazione del Modello. Le pronunce giurisprudenziali hanno evidenziato molti aspetti ritenuti essenziali al fine della redazione di un Modello idoneo, sottolineando che deve trattarsi di un Modello dotato di una concreta e specifica efficacia, effettività e dinamicità. In particolare, nella sua redazione deve essere posta particolare attenzione a:

- meccanismi di fondi extracontabili;
- modalità di redazione della contabilità;
- modalità di redazione dei bilanci;
- modalità di esecuzione degli appalti ed i relativi controlli;
- attuazione di un'analisi delle possibili modalità attuative dei reati stessi tenendo conto del contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda;
- prendere in considerazione la storia dell'ente (vicende passate, anche giudiziarie);
- prevedere la segregazione delle funzioni nei processi a rischio;
- attribuire poteri di firma autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali;
- creare un sistema di monitoraggio idoneo a segnalare le situazioni di criticità;
- adottare strumenti e meccanismi che rendano trasparente la gestione delle risorse finanziarie, impedendo la creazione di fondi neri attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, pagamenti di consulenze mai effettuate o di valore nettamente inferiore a quello dichiarato dalla società;
- prevedere la formazione obbligatoria sul Modello ed attività di sensibilizzazione finalizzate ad assicurare un'adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del Modello da parte dei dipendenti e dei dirigenti;
- istituire flussi informativi verso l'OdV e prevedere relative sanzioni disciplinari nel caso di

mancato rispetto degli stessi.

Quando appare altamente probabile l'avvenuta perpetrazione di reati da parte dei soggetti preposti ai vertici della persona giuridica, dovranno essere esattamente determinate le **procedure** relative alla formazione e all'attuazione delle decisioni che riguardano le attività ritenute pericolose. Ciò comporta un'esatta individuazione dei soggetti cui è rimessa l'adozione delle decisioni, l'individuazione dei parametri cui attenersi nelle scelte da effettuare, le regole precise da applicare per la documentazione dei contatti, delle proposte e di ogni singola fase del momento deliberativo e attuativo della decisione.

Deve essere, inoltre, adottato un sistema disciplinare specifico sia nel precetto che nella sanzione. Lo stesso dovrà prevedere sanzioni anche nel caso in cui si violino gli obblighi di informazione all'OdV.

Devono essere organizzati corsi di formazione per tutti i dipendenti prevedendo l'obbligatorietà di partecipazione e di frequenza.

8.1. Brevi cenni di diritto penale

A – Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.)

Il concorso di persone nel reato è previsto dall'art. 110 c.p., che testualmente afferma "*Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti*".

Esistono due tipi di concorso di persone:

- il "*concorso eventuale*" che si verifica quando due o più persone partecipano alla commissione di uno o più reati astrattamente realizzabili anche da un singolo soggetto (es. truffa)

- il "*concorso necessario*" che ricorre quando la norma incriminatrice richiede la presenza di più soggetti per l'integrazione del reato (es. corruzione)

Se si considera, invece, la natura del contributo personale alla realizzazione del fatto delittuoso si suole ulteriormente distinguere:

- il "*concorso materiale*" che si ha quando il soggetto interviene personalmente nella serie di atti che danno vita all'elemento materiale del reato

- il "*concorso morale"* che si realizza quando il soggetto dà un impulso psicologico alla realizzazione di un reato materialmente commesso da altri. L'impulso psicologico può assumere la forma della determinazione, quando fa sorgere in altri un proposito criminoso prima inesistente, o la forma dell'istigazione, quando rafforza un proposito criminoso già esistente.

Una particolare forma di concorso di persone è rappresentata dal **concorso nel reato proprio.**

È possibile che nel reato proprio commesso dai soggetti muniti della specifica qualifica soggettiva (c.d. *intraneus*), concorrano altri soggetti che di tale qualifica soggettiva sono sprovvisti (c.d. *extraneus*). In questo caso l'*extraneus* risponde, a titolo di concorso, del reato realizzato dall'*intraneus* a norma dell'art. 117 c.p.

B – Reato proprio e reato comune

Si definisce **reato comune** l'illecito che può essere commesso da *chiunque*, indipendentemente da particolari caratteristiche soggettive, ad esempio: truffa, indebita percezione di erogazioni pubbliche ecc.

Per **reato proprio** si intende, invece, l'illecito penale che può essere realizzato esclusivamente da un soggetto fornito di una specifica qualifica soggettiva, ad es. il reato di false comunicazioni sociali può essere integrato soltanto dai soggetti espressamente indicati dagli artt. 2621 e 2621 *bis* c.c., ovvero dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori; oppure il reato di peculato che può essere integrato soltanto dai soggetti espressamente indicati dall'art. 314 c.p., ossia dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

C – Il delitto tentato (art. 56 c.p.)

Il reato è consumato solo quando risultano realizzati tutti gli elementi costitutivi del medesimo.

La figura del delitto tentato ricorre quando il soggetto attivo vuole commettere un reato e si attiva in tal senso, senza però realizzare il proposito criminoso per cause indipendenti dalla propria volontà.

Il testo dell'art. 56 c.p. è il seguente: "*Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica*..." Sul punto giova ricordare che anche con riferimento alla responsabilità dell'Ente, il legislatore ha previsto, all'art. 26 del D.Lgs. 231/2001 che: *"Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento."*

D – Pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio (artt. 357 e 358 c.p.)

Art. 357 *Nozione di pubblico ufficiale*

La nozione di Pubblico Ufficiale si ricava dall'art. 357 del codice penale che prevede: *"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una* ***pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa***[3]*. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da*

[3] Le funzioni giudiziaria e legislativa sono pubbliche in quanto tali, con la conseguenza che colui che le esercita è sempre qualificabile come un pubblico ufficiale. Al contrario, con riferimento alla funzione amministrativa, assume la qualità di

norme di diritto pubblico *e* ***da atti autoritativi*** *e caratterizzata dalla* ***formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione*** *o dal suo svolgersi per mezzo* ***di poteri autoritativi o certificativi".***

Lo *status* di pubblico ufficiale era tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'amministrazione pubblica, come può esserlo ad esempio un impiegato statale.

Come ribadito diverse volte dalla Corte suprema di Cassazione, un rapporto di subordinazione o di dipendenza con un Ente pubblico non è necessariamente il presupposto per l'attribuzione dello status di pubblico ufficiale. Infatti, è da considerarsi pubblico ufficiale anche chi: *«concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche».*

Dopo la legge 26 aprile 1990 n. 86, ormai la qualifica viene attribuita sulla base della funzione concretamente assunta, come peraltro confermato dalla giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, secondo cui: «è ormai irrilevante la qualifica formale della persona all'interno dell'amministrazione»

La Cassazione ha, quindi, ribadito che la qualifica vada riconosciuta anche a chi, pur se privato cittadino, possa esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati anche disgiuntamente tra loro. Tuttavia, fermo restando ciò, occorre sempre verificare se l'attività è disciplinata da norme di diritto pubblico, in quanto «la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p., deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati»[4].

Alla luce di quanto sopra, sono da considerarsi pubblici ufficiali, coloro che:

- concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- sono muniti di poteri:
    - decisionali;
    - di certificazione;
    - di attestazione;

pubblico ufficiale solo colui che espleta un'attività amministrativa caratterizzata dall'esercizio di poteri deliberativi, autoritativi e certificativi.

[4] Cass. S.U. 7958/1992

- di coazione[5];
- di collaborazione, anche saltuaria[6].

I pubblici ufficiali sono soggetti a una disciplina peculiare sotto il profilo penale, derivante dal loro status.

Essi soltanto possono, pertanto, rendersi colpevoli di alcuni delitti tipici contro la pubblica amministrazione (cd. reati propri) quali:

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione propria (art. 319 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione impropria (art. 318 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.);
- Rifiuto e omissione d'atti d'ufficio (art. 328 c.p.).

Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

La nozione di «Incaricato di pubblico servizio» è prevista nell'art. 358 c.p. che dispone *"Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo,* ***prestano un pubblico servizio****. Per* ***pubblico servizio*** *deve intendersi un'attività' disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".*

Dal dettato della norma emerge che il pubblico servizio è assoggettato alla medesima disciplina inerente alla funzione pubblica, difettando, tuttavia, dei poteri tipici che la connotano (ovvero quelli deliberativi, autoritativi e certificativi) e richiedendo un'attività che non si esaurisca nella mera esecuzione di ordini o istruzioni altrui o nel dispiegamento della forza fisica. Ai fini del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio è richiesto, infatti, un minimo di potere discrezionale,

[5] Cass. Pen. Sez. VI 81/148796
[6] Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013

che implichi lo svolgimento di mansioni «intellettuali» in senso lato[7].

In seguito alla novella apportata dalle leggi n. 86/90 e n. 181/92 all'art. 358 c.p., analogamente a quanto avvenuto per i pubblici ufficiali (art. 357 c.p.), anche la qualifica dell'incaricato di pubblico servizio non è più tradizionalmente legata al ruolo formale ricoperto dal soggetto all'interno della pubblica amministrazione, rilevando bensì la natura pubblicistica dell'attività svolta in concreto dallo stesso.

Sia per i pubblici ufficiali che per gli incaricati di pubblico servizio è vigente l'obbligo di legge previsto dall'art. 331 c.p. "Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio".

Tale articolo prevede infatti che *«Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero».*

[7] Cass. n. 10138/1998; n. 467/1999.

ALLEGATI

1 Elenco dei reati

2 Mappatura dei processi a rischio ai sensi della L. 190/2012 e del D. Lgs. 231/2001

3 Codice di Comportamento

4 Sistema disciplinare

ADDENDUM

A1.Reati rilevanti ai sensi della L. 190/2012

A2.Presidi per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

A3.Protocolli per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

The Italian Institute
of Artificial Intelligence
for Industry

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

ADDENDUM A1
REATI RILEVANTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 190/2012

Ente	**Fondazione "*Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria*"**

Cronologia	
Data	**Breve descrizione**
18 luglio 2025	**Adozione del Modello di Fondazione "*Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria*"**

Assumono rilevanza ai sensi della legge 190/12:

i. l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice Penale e gli art. 346*bis*, 353, 353*bis* e 354 disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo II, del Codice Penale;

ii. le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nel presente Addendum, premesse alcune considerazioni relative al concetto di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio, si riportano i reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla Legge 190/2012.

La nozione di Pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio (artt. 357 e 358 c.p.)[1]

Art. 357 *Nozione di pubblico ufficiale*

La nozione di Pubblico Ufficiale si ricava dall'art. 357 del codice penale che prevede: *"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una* ***pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa***[2]*. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da* ***norme di diritto pubblico*** *e* ***da atti autoritativi*** *e caratterizzata dalla* ***formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione*** *o dal suo svolgersi per mezzo* ***di poteri autoritativi o certificativi".***

Lo *status* di pubblico ufficiale era tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'amministrazione pubblica, come può esserlo ad esempio un impiegato statale.

Come ribadito diverse volte dalla Corte suprema di Cassazione, un rapporto di subordinazione o di dipendenza con un Ente pubblico non è necessariamente il presupposto per l'attribuzione dello

[1] Si riportano, a mero titolo esemplificativo, alcune situazioni in cui è stata riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio: (i) secondo quanto disposto dalle Linee Guida n. 3 – Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni, il RUP, nell'esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale; (ii) **fondazione che persegue finalità pubbliche**: in tema di reati contro la pubblica amministrazione, riveste la qualifica di pubblico agente il Presidente della fondazione "Lombardia Film Commission", in quanto tale ente, pur se con gli strumenti privatistici, persegue finalità pubbliche, quali la promozione del territorio lombardo e dello sviluppo del suo comparto industriale nonché dei servizi nel settore delle nuove tecnologie (C., Sez. VI, 21-06-2021, n.33779); (iii) **associazione socio-assistenziale (presidente)**: commette peculato se indebitamente si appropria di somme di denaro **ricevute a titolo di finanziamento da parte di un ente pubblico** se il denaro è soggetto a vincolo di destinazione, risultante da espressa diposizione normativa o da una manifestazione di volontà (C., Sez. VI, 9.11-6.12.2016, n. 51923); (iv) **società privata operante nel settore bancario (che gestisce fondi finanziari erogati da un ente pubblico per il perseguimento di finalità di pubblico interesse)**: il suo legale rappresentante ha la qualifica di incaricato di pubblico servizio, con gli effetti che ne discendono ai fini dell'applicazione dell'art. 314 (C., Sez. VI, 3.7-22.8.2017, n. 39350); (v) **direttore generale di una fondazione** a cui la legge istitutiva ha attribuito compiti di valorizzazione del patrimonio culturale (Sicilia) (Cass. N. 3953/2012); (vi) La condotta appropriativa del responsabile della cassa di una Federazione sportiva integra il delitto di peculato quando ha ad oggetto **fondi pubblici** erogati per la promozione dell'attività sportiva (Cass, sez. VI , 21/10/2014 , n. 53578); (vii) I componenti della commissione di una **gara** di appalto, indetta dall'ente ferrovie dello Stato, di cui sono dipendenti, non rivestono più la qualifica di pubblico ufficiale ma quella di incaricato di pubblico servizio in relazione ai poteri di manifestazione della volontà dell'ente per la selezione delle parti contraenti **(**Tribunale , Genova , 28/04/1992).

[2] Le funzioni giudiziaria e legislativa sono pubbliche in quanto tali, con la conseguenza che colui che le esercita è sempre qualificabile come un pubblico ufficiale. Al contrario, con riferimento alla funzione amministrativa, assume la qualità di pubblico ufficiale solo colui che espleta un'attività amministrativa caratterizzata dall'esercizio di poteri deliberativi, autoritativi e certificativi.

status di pubblico ufficiale. Infatti, è da considerarsi pubblico ufficiale anche chi: *«concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche».*

Dopo la legge 26 aprile 1990 n. 86, ormai la qualifica viene attribuita sulla base della funzione concretamente assunta, come peraltro confermato dalla giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, secondo cui: «*è ormai irrilevante la qualifica formale della persona all'interno dell'amministrazione*»

La Cassazione ha, quindi, ribadito che la qualifica vada riconosciuta anche a chi, pur se privato cittadino, possa esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati anche disgiuntamente tra loro. Tuttavia, fermo restando ciò, occorre sempre verificare se l'attività è disciplinata da norme di diritto pubblico, in quanto «*la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p., deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati*»[3].

Alla luce di quanto sopra, sono da considerarsi pubblici ufficiali, coloro che:

- concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- sono muniti di poteri:
    - decisionali;
    - di certificazione;
    - di attestazione;
    - di coazione[4];
    - di collaborazione, anche saltuaria[5].

I pubblici ufficiali sono soggetti a una disciplina peculiare sotto il profilo penale, derivante dal loro *status*.

Essi soltanto possono, pertanto, rendersi colpevoli di alcuni delitti tipici contro la pubblica amministrazione (cd. reati propri) quali:

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione propria (art. 319 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione impropria (art. 318 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.);
- Rifiuto e omissione d'atti d'ufficio (art. 328 c.p.).

<u>Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio</u>

La nozione di «Incaricato di pubblico servizio» è prevista nell'art. 358 c.p. che dispone *"Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo,*

[3] Cass. S.U. 7958/1992
[4] Cass. Pen. Sez. VI 81/148796
[5] Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013

***prestano un pubblico servizio**. Per **pubblico servizio** deve intendersi un'attività' disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".*

Dal dettato della norma emerge che il pubblico servizio è assoggettato alla medesima disciplina inerente alla funzione pubblica, difettando, tuttavia, dei poteri tipici che la connotano (ovvero quelli deliberativi, autoritativi e certificativi) e richiedendo un'attività che non si esaurisca nella mera esecuzione di ordini o istruzioni altrui o nel dispiegamento della forza fisica. Ai fini del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio è richiesto, infatti, un minimo di potere discrezionale, che implichi lo svolgimento di mansioni «intellettuali» in senso lato[6].

In seguito alla novella apportata dalle leggi n. 86/90 e n. 181/92 all'art. 358 c.p., analogamente a quanto avvenuto per i pubblici ufficiali (art. 357 c.p.), anche la qualifica dell'incaricato di pubblico servizio non è più tradizionalmente legata al ruolo formale ricoperto dal soggetto all'interno della pubblica amministrazione, rilevando bensì la natura pubblicistica dell'attività svolta in concreto dallo stesso.

Sia per i pubblici ufficiali che per gli incaricati di pubblico servizio è vigente l'obbligo di legge previsto dall'art. 331 c.p. "*Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio*".

Tale articolo prevede infatti che *«Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero».*

* * *

Alla luce delle definizioni sopra riportate e delle pronunce giurisprudenziali, considerata l'attività svolta dalla Fondazione vi possono essere situazioni in cui il personale di AI4I potrebbe assumere, se non la qualifica di pubblico ufficiale, quantomeno quella di incaricato di pubblico servizio.

Ciò, a titolo esemplificativo, in tutte quelle situazioni in cui vi sia gestione, a qualsiasi livello, di finanziamenti pubblici, siano essi di origine nazionale e/o dell'Unione Europea oppure, in via generale e ferme le peculiarità di ogni singola gara, nei casi in cui si proceda, secondo la normativa applicabile, alla gestione di affidamenti diretti (e, per tale via, si possa acquisire la qualifica di RUP).

I reati richiamati dalla Legge 190/2012.

I reati contro la Pubblica Amministrazione Libro II,

Titolo II, Capo I

Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (art. 314- 335 bis c.p.)

[6] Cass. n. 10138/1998; n. 467/1999.

La maggior parte dei suddetti reati (fatti salvi quelli di cui agli artt. 316-bis, 316–ter e 331) è **applicabile ai dipendenti della Fondazione, solo laddove i medesimi rivestano la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di un pubblico servizio, come sopra definiti.**

In ogni caso, si fa rinvio all'Addendum 2 per l'applicabilità dalla Fondazione delle singole fattispecie di reato nel seguito riportate.

REATO	DESCRIZIONE REATO	CONDOTTA
Peculato (art. 314 c.p.)	*«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita»*	**Condotta:** il delitto di peculato si configura con l'indebita appropriazione di denaro o altra cosa mobile che si trova, al momento della consumazione del reato (ovvero al momento del tentativo di consumazione), nel possesso comunque nella disponibilità del soggetto attivo, in ragione del suo ufficio o del suo servizio. Anche l'indebita alienazione, distruzione, semplice detenzione, utilizzo di denaro o di altra cosa mobile integra questa fattispecie delittuosa. Il comma 2 del presente articolo prevede l'ipotesi del cosiddetto «peculato d'uso»: tale fattispecie si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria della cosa al solo scopo di farne uso momentaneo e, dopo tale uso, la restituisce immediatamente. Oggetto di tale fattispecie possono essere solo le cose mobili non fungibili (ad esempio: un'automobile di servizio), e non anche il denaro o cose generiche (beni fungibili). La Giurisprudenza ha precisato che il peculato d'uso costituisce un reato autonomo, e non un attenuante del peculato. **Soggetto:** Trattandosi di un reato cd. proprio, il soggetto attivo del delitto di peculato può essere solo un pubblico ufficiale oppure un incaricato di pubblico servizio.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)	*«Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.* *La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000».*	**Condotta:** il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili si configura con la destinazione di denaro o cose mobili ad uso diverso rispetto a quello previsto dalla legge (restando quindi esclusi dal novero delle fonti i regolamenti o i decreti ministeriali), allorché non residuino margini di discrezionalità. Presupposto è che si abbia, per ragione dell'ufficio o del servizio ricoperto, la disponibilità giuridica del denaro o della cosa mobile - da intendersi come entità materiale, suscettibile di essere trasportata, che abbia un valore economicamente valutabile. Occorre, inoltre, che dall'atto di distrazione sia conseguito un ingiusto vantaggio patrimoniale (anche per altri) o un danno ingiusto (solo ad altri). **Soggetto:** trattandosi di un reato cd. proprio, il soggetto attivo del delitto di peculato può essere solo un pubblico ufficiale oppure un incaricato di pubblico servizio.
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	*«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.* *La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000».*	**Condotta:** il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui si integra quando, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Ai fini della configurabilità di tale reato è necessario che l'errore del soggetto passivo sia spontaneo e non causalmente riconducibile ad artifizi o raggiri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio: in tal caso si configurerà il delitto di truffa o di peculato ex art. 314, 1°co. c.p.

		Soggetto: trattandosi di un reato cd. proprio, il soggetto attivo del delitto di peculato può essere solo un pubblico ufficiale oppure un incaricato di pubblico servizio.
Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 – bis c.p.)	*«Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».*	**Condotta:** Il presupposto della condotta malversativa è rappresentato dalla ricezione di pubbliche sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate le quali si caratterizzano per la provenienza, in quanto per essere tali devono derivare da uno degli enti citati, per la vantaggiosità, ovvero deve trattarsi di erogazioni a fondo perduto o ad onerosità attenuata, e per il vincolo di destinazione, dal momento che la condotta tipica consiste proprio nel non utilizzare le somme per le finalità previste. La condotta consiste nella mancata destinazione dei fondi alla realizzazione dell'opera o dell'attività programmata. **Soggetto:** trattandosi di un reato cd. comune, il soggetto attivo del delitto di malversazione a danno dello Stato può essere «chiunque»
Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 – ter c.p.)	*«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute,*	**Condotta:** La condotta tipica può estrinsecarsi in una forma attiva o in una omissiva. La condotta attiva consiste nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, cui consegua la percezione di fondi provenienti dal bilancio dei soggetti

	consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. *Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».*	passivi indicati nella disposizione. L'oggetto materiale della condotta è costituito da dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. Per quanto concerne, inoltre, le dichiarazioni o i documenti falsi, presentati o utilizzati, o le informazioni omesse, queste devono essere rilevanti al fine del conseguimento dell'erogazione. Per la configurabilità della fattispecie occorre, dunque, che il soggetto sia tratto in inganno dalla falsa o incompleta documentazione. Per contributi si intende qualsiasi erogazione, in conto capitale e/o interessi finalizzata al raggiungimento di un obiettivo del fruitore; i finanziamenti consistono nel fornire al soggetto i mezzi finanziari necessari allo svolgimento di una sua determinata attività; i mutui indicano l'erogazione di una somma di denaro con l'obbligo di restituzione e, nella specie, dovendo caratterizzarsi per il loro essere agevolati, l'ammontare degli interessi è fissato in misura inferiore a quella corrente. Con l'espressione altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, infine, il legislatore ha posto una formula di chiusura idonea a ricomprendere ogni altra ipotesi avente gli stessi contenuti economici, indipendentemente dalla relativa denominazione. **Soggetto:** trattandosi di un reato cd. comune, il soggetto attivo del delitto di malversazione a danno dello Stato può essere «chiunque»

Concussione (art. 317 c.p.)	*«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni"*[7].	**Condotta:** la nuova formulazione circoscrive il reato esclusivamente alla **condotta di costrizione,** disciplinando la precedente figura della "Concussione per induzione" in una distinta ed ulteriore fattispecie inserita nel nuovo 319- *quater* c.p. e definita "*Induzione a dare o promettere utilità*" riferibile sia al pubblico ufficiale che all'incaricato di pubblico servizio. La condotta attualmente prevista è adesso riferita esclusivamente al pubblico ufficiale e non più anche all' incaricato di pubblico servizio È stato, inoltre, previsto l'**inasprimento del minimo edittale** della pena, fissato ora in sei (e non più quattro) anni di reclusione **Soggetto:** trattandosi di un reato cd. proprio, il soggetto attivo del delitto di concussione può essere solo un pubblico ufficiale. La differenza tra corruzione e concussione risiede nel fatto che, mentre nella corruzione vi è la cooperazione del soggetto privato, nella concussione la volontà di quest'ultimo è cooptata.
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	*«Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni»*	Anche tale reato è stato riformulato dalla Legge Anti- Corruzione. Il reato di "Corruzione per un atto d'ufficio" di cui al precedente art. 318 c.p., ora risulta rubricato come "Corruzione per l'esercizio della funzione"; Inoltre, nella nuova formulazione della fattispecie, viene eliminato il necessario collegamento dell'utilità ricevuta o promessa con un atto

[7] Tale reato è stato riformulato dalla a Legge Anti-Corruzione. L'originaria ed unitaria fattispecie prevista nell' art. 317 c.p. era, infatti, comprensiva tradizionalmente sia delle condotte di "costrizione" che di "induzione" (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato).

		dell'ufficio da adottare o già adottato. Pertanto, il reato diviene configurabile anche nei casi in cui l'esercizio della funzione pubblica non si concretizzi in uno specifico atto. **Soggetto:** trattandosi di un reato cd. proprio, il soggetto attivo del delitto in oggetto può essere solo un pubblico ufficiale.
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)	*«Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni».* La norma in esame ha assunto tale configurazione per opera della Legge Anti-Corruzione che ne ha mutato profondamente il testo nonché la rubrica.	**Condotta**: la riforma della Legge 190/2012 ha eliminato il riferimento al compimento di "atti", spostando l'accento sull'esercizio delle "funzioni o dei poteri" del pubblico funzionario, permettendo di perseguire il fenomeno dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi privati non solo qualora la dazione del denaro o di altra utilità sia correlata al compimento, all'omissione o al ritardo di uno specifico atto, ma anche ove sia correlata alla generica attività, ai generici poteri ed alla generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto. L'espressione «esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri» rimanda non solo alle funzioni propriamente amministrative, ma anche a quella giudiziarie e legislative. Pertanto, con la predetta espressione, si deve intendere, genericamente, qualunque attività che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti all'ufficio. Sono compresi, per questo motivo, anche tutti quei comportamenti, attivi od omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà, i quali devono essere rigorosamente osservati da tutti coloro che esercitano una pubblica funzione. **Soggetto:** si tratta di un reato

		proprio, punibile solo se commesso dal pubblico ufficiale al quale, peraltro, l'art. 320 c.p. parifica anche l'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato.
Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter c.p.)	*«Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni».* Secondo quanto disposto dal presente articolo, per effetto delle modifiche intervenute a seguito della Legge Anti- Corruzione, qualora i fatti indicati negli art..318 e 319 c.p. siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. La fattispecie incriminatrice di cui all' art. 319 ter, diretta a punire la corruzione in atti giudiziari, costituisce un reato autonomo e non una circostanza aggravante dei	**Condotta**: Il delitto di corruzione in atti giudiziari si integra quando un atto corruttivo di cui agli articoli 318 e 319 c.p. viene compiuto nell'ambito di un processo, per favorire o danneggiare una delle parti. **Soggetto**: i soggetti che possono commettere il reato di corruzione in atti giudiziari e che dunque possono essere soggetti all'applicazione delle relative pene sono: - il privato corruttore - e i pubblici ufficiali, tra cui: il Giudice, l'imputato, l'indagato, il pubblico ministero, l'ufficiale giudiziario, il consulente tecnico d'ufficio, il perito di causa; I testimone che dichiara il falso. Il processo può indistintamente essere civile, penale o amministrativo.

	reati di corruzione impropria e propria previsti dai precedenti articoli 318 e 319 c.p.	
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 – quater c.p.)	«*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.* *Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000».* Come anticipato in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 317 c.p., tradizionalmente la concussione si configurava quale reato a condotta alternativa, comprensivo delle **condotte di costrizione** e di **induzione** (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato). Con la Legge Anti-Corruzione, si è assistito, invece, ad uno "spacchettamento" del delitto di concussione. Invero, per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 190/2012, la costrizione continua ad essere disciplinata dalla nuova formulazione dell'art. 317 c.p., mentre la condotta residua della **induzione** rientra **nell'art. 319-quater c.p.** introdotto dalla legge in oggetto**.** Ciò, con diversi elementi di differenziazione rispetto alla fattispecie della concussione ex art. 317 c.p.	**Condotta:** la modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità, consiste nella sola induzione. La nuova fattispecie prevede, altresì, la pena del soggetto che dà/promette denaro od altra utilità. **Soggetto**: si tratta di un reato proprio: il soggetto attivo, può essere oltre il pubblico ufficiale anche l'incaricato di pubblico servizio Si precisa che l'introduzione di tale nuova fattispecie ha necessariamente comportato la modifica di tutte quelle ipotesi che facevano riferimento al reato di concussione, e che, pertanto, ora prevedono anche il richiamo alla nuova figura di reato. Ad esempio, l'art. 322-bis è ora rubricato *«Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri».* La *ratio* dell'introduzione della norma risiede nell'esigenza, più volte manifestata in sede internazionale, di evitare il più possibile spazi di impunità per il privato che effettui dazioni o promesse indebite di denaro o altra utilità ai pubblici funzionari, adeguandosi alla prassi di corruzione diffusa in determinati settori (cd. «*Concussione ambientale*»).

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	*«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.* *In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo».*	
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	*«Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità».*	Nelle ipotesi previste nel primo comma dell'art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione), nell'art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), nell'art. 319 bis c.p. (Circostanze aggravanti), nell'art. 319 ter (Corruzione in atti giudiziari) nell'art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio) le pene previste si applicano anche al corruttore.
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	*«Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.* *Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.* *La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.* *La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o*	**Condotta:** Per l'integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio), sì che sorga il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa: non è necessario, perciò, che l'offerta abbia una giustificazione, né che sia specificata l'utilità promessa, né che sia quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione da parte dell'agente, dello scambio illecito. Secondo la disciplina vigente, l'istigazione alla corruzione è una fattispecie autonoma di delitto consumato e si configura come reato di **mera condotta**, per la cui consumazione si richiede che il colpevole agisca allo scopo di trarre una utilità o di conseguire una controprestazione dal comportamento omissivo o commissivo del pubblico ufficiale, indipendentemente dal successivo

	all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319».	verificarsi o meno del fine cui è preordinata la istigazione **Soggetto:** si tratta di un reato comune: il soggetto attivo del reato può essere chiunque
Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 - bis c.p.)	*«Le disposizioni degli articoli 314, 314 bis, 316 da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:* *1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;* *2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;* *3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;* *4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;* *5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;* *5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a*	Tale ipotesi di reato si configura allorquando la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta da o nei confronti di membri degli organi delle Comunità Europee o di Stati esteri. Tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi

	enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. *5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;* *5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;* *5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.* *Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso.* *1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;* *2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o*	

	finanziaria. *Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi».*	
Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.)	*«I pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 516.»*	**Condotta**: la fattispecie può essere ricostruita come un'ipotesi speciale di "abuso d'ufficio". Presupposto del reato è il dovere di segretezza, cui è tenuto il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nei confronti di invenzioni, scoperte scientifiche o nuove applicazioni, conosciute per ragioni dell'ufficio o del servizio svolto (il dovere in oggetto deve essere prescritto da legge o regolamento, ma può anche derivare da consuetudine). Quanto alla condotta, si aggiunga che, secondo la giurisprudenza prevalente, questa ricomprende l'impiego di informazioni tecnologiche segrete per assicurare a sé o ad altri un vantaggio materiale che si estrinsechi nel profitto proprio o altrui. **Soggetto:** si tratta di un reato proprio: il soggetto attivo, può essere oltre il pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)	*«Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.* *Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.*	**Condotta**: La norma in esame prevede quattro ipotesi di reato: due di rivelazione, che si differenziano per il diverso elemento psicologico (dolo nell'ipotesi del primo comma, colpa in quella del secondo) e due di utilizzazione, che si distinguono per il fine patrimoniale o non patrimoniale perseguito dall'agente. La condotta consiste nel rivelare o nell'agevolare in qualsiasi modo la conoscenza di notizie di ufficio che

	Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni»	devono rimanere segrete. Si tratta del c.d. segreto di ufficio e cioè dell'interesse giuridicamente rilevante, vantato da uno o più soggetti determinati, a non comunicare ad altri uno specifico contenuto di esperienza. La *rivelazione* è un comportamento con il quale si porta a conoscenza di altri, non legittimati a conoscerlo, un segreto: può avvenire in qualsiasi forma eccetto quella omissiva. L'*agevolazione* è a sua volta un comportamento con il quale si facilita la presa di conoscenza del segreto da parte di altri: essa può essere realizzata "in qualsiasi modo" e quindi anche in forma omissiva. **Soggetto:** soggetto attivo dei delitti di rivelazione di notizie di ufficio può essere sia il pubblico ufficiale, sia l'incaricato di pubblico servizio. Sono, dunque, esclusi dall'ambito dei soggetti attivi gli esercenti un servizio di pubblica necessità: la rivelazione di notizie segrete da parte di questi soggetti, ad esempio avvocati, medici, sarà punita ex art. 622 c.p.
Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)	*«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.* *Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è*	**Condotta:** due sono i delitti riconducibili al disposto dell'art. 328 c.p. 1° comma: punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio per il rifiuto di "atti qualificati" da compiersi senza ritardo; 2° comma: punisce i soggetti qualificati di cui sopra per l'omissione di "atti qualificati" che possono essere ritardati, ovvero per l'omissione di tutti gli altri atti non qualificati, *qualora non siano state esposte le ragioni del loro ritardo.* Ai fini dell'applicazione della

	punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa»	fattispecie si intendono qualificati gli atti motivati da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità, mentre possono invece ritenersi non qualificati tutti gli altri atti amministrativi. **Soggetto:** si tratta di un reato proprio: il soggetto attivo, può essere oltre il pubblico ufficiale anche l'incaricato di pubblico servizio.
Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331c.p.)	*«Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno* e *con la multa non inferiore a euro 516.* *I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.* *Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente».*	**Condotta:** la condotta interruttiva si sostanzia in una mancata prestazione o cessazione totale dell'erogazione del servizio per un periodo di tempo apprezzabile, mentre il turbamento si riferisce ad un'alterazione del funzionamento dell'ufficio o servizio pubblico nel suo complesso. In ogni caso, sono irrilevanti la durata della condotta criminosa e l'entità della stessa, purché non siano di minima o di scarsa importanza. Il reato è pertanto configurabile anche quando i fatti di interruzione o di turbativa incidono in qualsiasi misura sui mezzi che sono apprestati per il funzionamento del servizio, non occorrendo che essi concernano l'intero sistema organizzativo dell'attività.

I reati contro la Pubblica Amministrazione Libro II,

Titolo II, Capo II

Dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione (art. 337bis – 359)

REATO	DESCRIZIONE REATO	CONDOTTA
Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)	*«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo*	**Condotta**: L'art. 346-bis al primo comma punisce – con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi – chi, salvi i casi di concorso nei reati di corruzione, utilizzando

	scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. *Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.* *La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.* *La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.* *La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».*	intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità economica, per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. Il secondo comma prevede il medesimo trattamento sanzionatorio per colui che indebitamente compia la dazione o promessa.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)	*«Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.* *Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.* *Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte*	**Condotta:** le condotte, indicate nella norma, devono necessariamente essere realizzate in relazione a una o più gare determinate, assumendo, secondo l'elencazione tassativa (reato a forma vincolata), la forma di violenza, minaccia, doni o promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti. Tali comportamenti devono provocare la lesione, l'evento, degli interessi che la norma penale intende tutelare. Di qui l'impedimento, il turbamento o l'allontanamento degli offerenti devono essere valutati come eventi naturalistici della fattispecie in oggetto. **Soggetto:** soggetto attivo del delitto di turbata libertà degli

	alla metà».	incanti può essere chiunque, sia egli estraneo, interessato e, persino, controinteressato alla gara. Si tratta, dunque, di un reato comune.
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.)	*«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».*	**Condotta**: la disposizione è stata aggiunta al fine di porre rimedio a quelle situazioni in cui le scelte delle stazioni appaltanti vengono condizionate al momento dell'indizione della gara così da trarre un vantaggio a scapito di altre imprese. Vengono incriminate le medesime condotte previste all'art. 353, con la differenza che la punibilità interviene già nella fase di predisposizione del bando e quindi nel momento in cui l'amministrazione interviene relativamente alle modalità di scelta del contraente.
Astensione dagli incanti (art. 354 c.p.)	*«Chiunque, per danaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro».*	**Condotta:** la fattispecie in esame viene considerata un'ipotesi di concorso mediante omissione nel reato previsto all'art. 353, intendendosi per astensione non solo la mancata partecipazione alla gara, ma anche il caso in cui si ometta di porre in essere atti necessari perché la propria offerta sia presa in considerazione.

Si rappresenta, infine, che rilevano altresì le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab e*xterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo: la nozione di corruzione non si estende dunque solo ai comportamenti che vanno ad integrare delle fattispecie di rilevanza penale sopra analizzati, bensì a qualsiasi comportamento che possa integrare cattivo funzionamento della P.A e che non necessariamente costituisce presupposto di un reato penale (ma anche solo disciplinare o erariale).